

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 15 novembre 2011

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185.

Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari. (11G0222) .. Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. (11G0223) ..... Pag. 9

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2010.

Approvazione della ripermimetrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana, relativamente ai Comuni di cui all'allegato B al D.P.C.M. 12.12.2006 di approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ossia i Comuni di cui all'allegato 2 alle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia. (11A14661) ..... Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011. <b>Approvazione della ripermimetrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio idraulico, relativamente ai Comuni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 12.12.2006, ossia i Comuni di Atina, Ceccano, Isola del Liri, Pontecorvo, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, Sant'Apollinare e Sora in provincia di Frosinone, Castelforte in provincia di Latina e Colferro in provincia di Roma. (11A14660) . . . . .</b>	Pag. 17	DECRETO 8 novembre 2011. <b>Estensione delle modalità di versamento tramite modello F.24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (11A14849) . . . . .</b>	Pag. 28
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011. <b>Approvazione della modifica al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana relativa al Comune di Pastorano (CE). (11A14658) . . . . .</b>	Pag. 19	<b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011. <b>Approvazione della modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, destinata alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio nei Comuni di Cantagallo, Montelupo Fiorentino e nel Comune di Pontedera nonché, al perimetro di un'area di tipo A, prevista nel piano di bacino del fiume Arno, nel Comune di Bibbiena. (11A14659) . . . . .</b>	Pag. 21	DECRETO 20 luglio 2011. <b>Aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre». (11A14834) . . . . .</b>	Pag. 30
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011. <b>Scioglimento del consiglio comunale di Porto San Giorgio e nomina del commissario straordinario. (11A14572) . . . . .</b>	Pag. 23	DECRETO 20 luglio 2011. <b>Aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre». (11A14835) . . . . .</b>	Pag. 36
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2011. <b>Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati fuori del perimetro dei centri storici. (Ordinanza n. 3978). (11A14832) . . . . .</b>	Pag. 24	<b>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b>	
<b>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</b>		DECRETO 18 luglio 2011. <b>Elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008. (Decreto n. 411/Ric.). (11A14430) . . . . .</b>	Pag. 42
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>		<b>Ministero della giustizia</b>	
DECRETO 3 novembre 2011. <b>Modifiche al decreto 10 luglio 2002 recante la disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati. (11A14850) . . . . .</b>	Pag. 27	DECRETO 26 ottobre 2011. <b>Riconoscimento, alla sig.ra Folli Giulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A14653) . . . . .</b>	Pag. 45
		DECRETO 26 ottobre 2011. <b>Riconoscimento, alla sig.ra Prestifilippo Thelma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A14654) . . . . .</b>	Pag. 46
		DECRETO 26 ottobre 2011. <b>Riconoscimento, al sig. Carboni Tommaso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A14655) . . . . .</b>	Pag. 47



DECRETO 26 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Iviani Giuliano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A14656) . . . . .** Pag. 48

DECRETO 26 ottobre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Amic Alessandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A14657) . . . . .** Pag. 49

**Ministero della salute**

DECRETO 19 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Antonio Piscopo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. (11A14189) . . . . .** Pag. 51

**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**

DECRETO 13 settembre 2011.

**Riduzione contributiva nel settore edile. (11A14575) . . . . .** Pag. 51

DECRETO 10 ottobre 2011.

**Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. (11A14573) . . . . .** Pag. 52

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

DECRETO 28 ottobre 2011.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione geografica protetta «Clementine di Calabria». (11A14673) . . . . .** Pag. 59

DECRETO 28 ottobre 2011.

**Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. (11A14674) . . . . .** Pag. 59

DECRETO 28 ottobre 2011.

**Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006. (11A14675) . . . . .** Pag. 61

**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Pierregrosse Benoit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici ed antincendio. (11A14513) . . . . .** Pag. 62

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Radu Ion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione settori, meccanica-motoristica ed elettrauto. (11A14514) . . . . .** Pag. 63

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

**Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Topamax» (11A14476) . . . . .** Pag. 63

**Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Citrafleet» (11A14477) . . . . .** Pag. 63

**Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Atracurium Hameln» (11A14478) . . . . .** Pag. 64

**Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Simvastatina Sandoz» (11A14479) . . . . .** Pag. 64

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid senza elettroliti». (11A14722) . . . . .** Pag. 65

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid senza elettroliti». (11A14723) . . . . .** Pag. 65

**Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla Società Rivoira S.P.A. alla produzione di gas medicinali per uso umano (11A14748) . . . . .** Pag. 65



<b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>		
Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori del settore della lavanderia industriale (IIA14805) . . . . .	Pag. 65	Rinnovo dell'abilitazione dell'organismo Elettro-Lab Srl, in Altamura, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici. (IIA14570) . . . . .
Finanziamento di un progetto riguardante la realizzazione delle indagini familiari e l'organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello stato italiano. (IIA14836) . . . . .	Pag. 65	Rinnovo dell'abilitazione all'organismo BEE Controls S.r.l., in Bergamo, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici. (IIA14571) . . . . .
<b>Ministero dello sviluppo economico</b>		
Rinnovo dell'abilitazione all'organismo MPS Verifiche Srl, in Este, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici. (IIA14569) . . . . .	Pag. 65	Rinnovo dell'abilitazione all'organismo CERTAT S.r.l., in Terni, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici. (IIA14587) . . . . .
		<b>Regione Umbria</b>
		Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Altea» (IIA14574) . . . . .



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185.

**Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 5 aprile 1979;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

Vista la legge del 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare della IAEA, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, con il quale è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2010;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2009/71/Euratom, al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attività nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonché la loro successiva disattivazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;



E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.»

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente disposto» sono inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;

b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorità preposta per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;

c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione.»

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, alinea, le parole: «le seguenti definizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni».

4. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

«Capo VII-bis

Sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni). — 1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari. Tale responsabilità non può essere delegata.

2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, in conformità ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard europei ed internazionali:

a) a valutare e verificare periodicamente, nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve, altresì, prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza). — 1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.

Art. 58-quater (Informazioni). — 1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.

2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attività svolta nonché ogni informazione utile nei settori di sua competenza.

3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.

4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa



l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.

5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 58-*quinquies* (Relazioni). — 1. Entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.

3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia richiede un esame internazionale *inter pares*, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.»

#### Art. 2.

##### *Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99*

1. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'Agenzia è l'autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009.»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.»;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consu-

lenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

«16-*bis*. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

16-*ter*. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.»;

e) al comma 20, le parole: «le funzioni trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti».

#### Art. 3.

##### *Norme finali*

1. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA, contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni.

#### Art. 4.

##### *Invarianza degli oneri*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 58-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come aggiunto dall'articolo 1, nell'ambito delle proprie risorse umane strumentali e finanziarie e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

3. Per le attività ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2011

## NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro per le politiche europee*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MARONI, *Ministro dell'interno*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FAZIO, *Ministro della salute*

PALMA, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, il Guardasigilli: PALMA

## NOTE

### AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

### Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2009/71/EURATOM è pubblicata nella G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172.

— Il testo dell'art. 1 e degli allegati A e B della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009), così recita:

«Capo I — Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. — Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.


4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»



«Allegato A - (Art. 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.»

«Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contro-misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;



2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».

— La legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee - stralcio: Trattato CEE), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317, S.O.

— La legge 2 agosto 2008, n. 130 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2008, n. 185, S.O.

— La legge 31 dicembre 1962, n. 1860 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1963, n. 27.

— La legge 7 agosto 1982, n. 704 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1982, n. 277, S.O.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

— Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2000, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2001, n. 153.

— Legge 19 gennaio 1998, n. 10 è Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1998, n. 28.

— La legge 16 dicembre 2005, n. 282 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2006, n. 5, S.O.

— Il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:


«Art. 125 (*Trasporto di materie radioattive*). — 1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche in conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonché le relative modalità di comunicazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1450 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1971, n. 123.

— Il testo dell'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 29 (*Agenzia per la sicurezza nucleare*). — 1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.



1-bis. L'Agenzia è l'autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.

4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione. L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;

h);

i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e

lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA);

l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.


10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.

13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa



strativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni e i compiti trasferiti all'Agenzia per la sicurezza nu-

cleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

21. L'Agenzia può essere scelta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

*Note all'art. 1:*

— Il titolo e il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, come modificati dal presente decreto, così recitano:

«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.»

«Art. 3 (*Rinvio ad altre definizioni*). — Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonché le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;

b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorità preposta per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;

c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione.»

«Art. 4 (*Definizioni*). — Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti ulteriori definizioni:

*Omissis*».

*Note all'art. 2:*

— Per il testo vigente dell'art. 29 della citata legge n. 99 del 2009, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*


— Per i riferimenti alla citata legge n. 1860 del 1962, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1450 del 1970, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo vigente dell'art. 29 della citata legge n. 99 del 2009, si veda nelle note alle premesse.

11G0222



**DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186.**

**Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'articolo 7, primo comma, lettera c);

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 1272/2008, per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione dell'articolo 47 del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 22 settembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito denominato: «regolamento».

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.

2. Nelle more delle designazioni dell'autorità competente o delle autorità competenti di cui all'articolo 43 del regolamento, si intende «Autorità competente nazionale» il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e si intendono «Autorità competente locali» quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR).

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:


a) etichetta trasporto: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni per il trasporto di merci pericolose;

b) etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 3.

*Violazione dell'obbligo derivante dagli articoli 4, 11 e 61 del regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, importatore o l'utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il produttore di articoli e l'importatore che, nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, non classifica una sostanza o la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo V del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il fornitore, l'importatore che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, non etichetta ed imballa una sostanza o una miscela classificata come pericolosa, ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme da quanto prescritto dai titoli III e IV del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore o l'importatore che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento non etichetta una miscela, ovvero la etichetta in modo difforme da quanto prescritto dal titolo III del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore di articoli che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, omette di classificare, etichettare ed imballare gli articoli di cui alla sezione 2.1 dell'allegato I del medesimo regolamento, ovvero li classifica, li etichetta e li imballa in modo difforme dalle prescrizioni indicate dal medesimo articolo 4, paragrafo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, omette, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, di tener conto di una sostanza classificata come pericolosa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisce reato il fornitore di una sostanza che non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

#### Art. 4.

*Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e 49 del regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di identificazione, esame e valutazione delle informazioni disponibili sulle sostanze o sulle miscele

stabilito dagli articoli 5 e 6 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'utilizzatore a valle o il soggetto che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato che nelle ipotesi previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, non esegue, ovvero esegue in modo difforme le prove ivi prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che non si conforma alle prescrizioni poste dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, entro il termine ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore, il soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore o il soggetto che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato di una sostanza o di una miscela che non ottempera, ovvero ottempera in modo difforme, agli obblighi di raccolta, e di messa a disposizione delle informazioni imposti dall'articolo 49, paragrafo 1, primo periodo, e paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

#### Art. 5.

*Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua prove sugli animali in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.


2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua prove su primati non umani, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua prove sugli esseri umani, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 euro a 150.000 euro.

#### Art. 6.

*Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10, 12 e 15 del regolamento in materia di revisione della classificazione, limiti di concentrazione e fattori M.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non ottempera all'obbligo di stabilire i limiti di concentrazione specifici ivi previsti, è soggetto



alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, ed al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, primo periodo, del medesimo regolamento, non ottempera all'obbligo di stabilire i fattori M, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

3. Chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 10, paragrafo 4, secondo periodo, del regolamento, viola l'obbligo di stabilire un fattore M, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall'articolo 12 del regolamento, non ottempera alle prescrizioni in materia di classificazione previste dal medesimo articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento, non ottempera, ovvero ottempera con ritardo ingiustificato all'obbligo di revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele ivi prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

#### Art. 7.

*Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del regolamento in materia di etichettatura.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, non ottempera alle prescrizioni in materia di etichettatura ivi contemplate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che immette la medesima sul mercato nazionale e non utilizza nell'etichetta la lingua italiana ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall'articolo 24 del regolamento, riporta sull'etichetta o nella scheda dati di sicurezza, una denominazione chimica alternativa non autorizzata secondo la procedura contemplata dal medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza che, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, para-

grafo 7, del regolamento, usa la denominazione chimica alternativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dai punti 1.5.1 o 1.5.2 dell'allegato I del regolamento, applica un'etichetta redatta in violazione dei criteri definiti nei medesimi punti 1.5.1 o 1.5.2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, fornisce al pubblico una sostanza o una miscela che non riporta nell'etichetta, ovvero riporta in modo errato o parziale, il consiglio di prudenza indicato dal medesimo articolo 28, paragrafo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento, fornisce al pubblico una sostanza o una miscela pericolosa senza ottemperare all'obbligo indicato dal medesimo articolo 29, paragrafo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall'articolo 30, paragrafi 1, primo periodo, e 2, del regolamento, non ottempera, ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo non conforme, agli obblighi di aggiornamento dell'etichetta ivi contemplati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.


9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura previste dagli articoli 31, paragrafi da 1 a 4, e 32, paragrafi 1, 4 e 6, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

#### Art. 8.

*Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi previste dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.



## Art. 9.

*Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 e 40 del regolamento in materia di comunicazioni e di notifica all'Agenzia.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante e l'importatore che, nelle ipotesi previste dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, non ottempera all'obbligo di comunicazione ivi previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro il fabbricante, l'importatore o il gruppo di fabbricanti o importatori che:

a) nelle ipotesi previste dall'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento, non ottempera all'obbligo di notifica ivi contemplato, ovvero vi ottempera oltre il termine previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

b) nelle ipotesi previste dall'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, non ottempera all'obbligo di aggiornamento ivi contemplato.

## Art. 10.

*Violazione agli obblighi derivanti dall'articolo 45 del regolamento in materia di comunicazione all'Archivio dell'Istituto superiore di sanità.*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore o l'utilizzatore a valle responsabile della commercializzazione di miscele sul mercato nazionale, che non ottempera all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15 e all'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, all'organismo designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

## Art. 11.

*Criteri per la decurtazione delle sanzioni*

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, commi da 2 a 5, dall'articolo 4, commi 2 e 4, dall'articolo 7, commi 6 e 8, e dall'articolo 8, comma 2, la sanzione è diminuita da un terzo alla metà se la condotta è posta in essere dall'autore in difformità alle prescrizioni indicate dalle medesime disposizioni.

## Art. 12.

*Sistema di controlli ufficiali*

1. L'attività di controllo ufficiale è prerogativa delle «Autorità competenti» di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorità competenti» di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) individuano le modalità di coordinamento adeguate per attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'arti-

colo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242.

3. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. I soggetti che svolgono l'attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.

## Art. 13.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attività ispettive nonché di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle tematiche della valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico-fisici, tossicologici ed eco-tossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, anche attraverso convenzioni stipulate con l'università ed enti di ricerca.

## Art. 14.

*Disposizioni finali*

1. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto.

2. Sono abrogati:


a) l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

b) l'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute.

4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011

## NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro per le politiche europee*

PALMA, *Ministro della giustizia*

FAZIO, *Ministro della salute*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, il Guardasigilli: PALMA

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

### Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.

— Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161:

«Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare,

entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1».

— Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 2009, n. 222.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1997, n. 58.

— Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1978, n. 360, così recita:

«Art. 7. (Funzioni delegate alle regioni). — È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, di cui al precedente art. 6, lettera b);

b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente art. 6;

c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligate e in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.


Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffuse e parassitarie.

Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni.

In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:

a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;

b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.



L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981».

*Nota all'art. 1:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 3:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 4:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 5:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 6:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 7:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 8:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 9:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 10:*

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 15 nonché dell'allegato XI del decreto legislativo 1° marzo 2003, n. 65 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1997, n. 70:

«Art. 15. — 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti né direttamente né indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili.

2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto».

«Allegato XI - Criteri per fornire le informazioni di cui all'art. 15 - Parte A - Disposizioni generali. — 1. I fabbricanti, gli importatori o i distributori di preparati pericolosi disciplinati dall'art. 15, comma 1, del presente decreto forniscono all'Istituto superiore di sanità, per ciascun preparato, le seguenti informazioni:

a) la o le denominazioni o nomi commerciali del preparato;

b) il nome e l'indirizzo, l'indicazione del numero di telefono, telex ed eventuali indirizzi di posta elettronica del responsabile dell'immissione sul mercato italiano;

c) la composizione qualitativa e quantitativa completa del preparato;

d) le caratteristiche chimico-fisiche;

e) le tipologie di impiego;

f) i tipi di imballaggio.

2. Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 relativi ai preparati pericolosi immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, se non ancora comunicati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 2000, devono essere forniti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su supporto elettronico utilizzando il programma appositamente compilato, fornito dall'Istituto superiore di sanità su disco ottico su richiesta degli interessati, oppure scaricabile direttamente dal sito internet dell'istituto.

4. Per i preparati pericolosi immessi per la prima volta sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i fabbricanti, gli importatori o i distributori devono fornire le informazioni e i dati di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'avvenuta immissione sul mercato.

5. I fabbricanti, gli importatori o i distributori sono inoltre tenuti ad informare l'Istituto superiore di sanità della cessazione dell'immissione sul mercato dei preparati per i quali sono state fornite le informazioni e i dati di cui al comma 1.

Parte B - Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione della documentazione. — Il programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanità consente una compilazione assistita del formulario elettronico necessario alla definizione dell'Archivio preparati.

Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per consentire al programma medesimo di procedere. Altre informazioni sono considerate facoltative.

In ogni caso, si riporta qui di seguito l'elenco delle informazioni richieste, con relative note esplicative:

1) Nome commerciale del preparato.

Deve essere indicata la designazione o il nome commerciale del preparato.

2) Altre denominazioni commerciali del preparato.

Vanno riportate le altre denominazioni utilizzate dall'azienda per identificare prodotti di composizione simile, cioè rientranti negli intervalli di variabilità compositiva indicati di seguito; in questo modo è possibile, per serie di prodotti, fornire un'unica scheda informativa, indicando al presente punto tutte le altre identificazioni commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di sanità per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare.

3) Codice dell'azienda.

È un codice che consente di gestire in modo informatico le informazioni fornite. Deve essere un codice specifico per ogni azienda; va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che diventa il codice di riferimento dell'azienda nei rapporti con l'Istituto superiore di sanità per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita I.V.A. dovesse cambiare.

4) Codice del prodotto.

È un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal programma, ma che può essere modificato dal compilatore, allo scopo di immettere il proprio codice interno.

Nei casi in cui una scheda faccia riferimento ad una famiglia di prodotti, secondo quanto indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.


5) Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato italiano.

Deve essere indicata l'azienda responsabile dell'immissione sul mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante, importatore o distributore).

Al riguardo si ricorda che:

a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende non italiane, l'informazione deve essere fornita all'ISS direttamente da dette aziende;

b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti da aziende italiane, qualora l'importatore o il distributore non conosca l'esatta composizione del prodotto, lo stesso importatore o distributore del prodotto può compilare il formulario indicando come unico componente il nome e il codice originale del preparato, chiedendo al produttore di inviare a sua volta una dichiarazione sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla composizione;



c) per i preparati, pericolosi o non pericolosi, utilizzati come materia prima per la formulazione di preparati pericolosi si pongono due casi distinti:

nel caso di preparato pericoloso utilizzato come materia prima, qualora l'utilizzatore non disponga delle informazioni sui componenti non pericolosi presenti, egli presenta una dichiarazione in cui indica, fra i componenti, il nome del preparato-materia prima e dell'azienda fornitrice. Poiché detta azienda fornitrice ha anch'essa l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire all'ISS le informazioni richieste, lo stesso ISS può disporre delle informazioni complessive circa la composizione completa del preparato finale;

nel caso di un preparato non pericoloso utilizzato come materia prima, l'azienda utilizzatrice, se non in grado di fornire all'ISS le informazioni di cui al presente decreto, presenta una dichiarazione in cui indica, fra i componenti, il nome del prodotto e della ditta fornitrice, in maniera che lo stesso ISS possa, all'occorrenza, stabilire contatti con detto fornitore allo scopo di acquisire le informazioni necessarie.

6) Indicazione della data di cessata immissione sul mercato di un prodotto.

Questa indicazione deve essere fornita, nell'ambito dell'aggiornamento periodico, per permettere di eliminare dalla banca dati, dopo un certo periodo di tempo dalla segnalazione, i prodotti che non sono più disponibili sul mercato; essi non vengono comunque cancellati, almeno per un certo periodo, ma sono inseriti in un archivio parallelo.

7) Tipologia d'uso del preparato.

Allo scopo di identificare in modo univoco la tipologia merceologica del preparato, viene accluso nel programma un elenco di tipologie di impiego dei prodotti; il dichiarante deve fare riferimento alle voci indicate o, quando non si riconoscesse in tali identificazioni, fornire una tipologia d'uso sotto la voce «altri».

8) Elementi identificativi del preparato.

Deve essere indicato lo stato fisico del preparato (solido, liquido, gassoso, pastoso, aerosol, altro da specificare) e quelle caratteristiche chimico fisiche di interesse, che sono comunque facoltative e che possono essere fornite se rilevanti ai fini del pronto intervento. Si raccomanda tuttavia di fornire il valore di pH se rilevante ai fini della pericolosità per l'uomo.

9) Composizione del preparato.

Si deve distinguere tra componenti classificati pericolosi e componenti non classificati come pericolosi:

a) Per ogni componente pericoloso si deve fornire:

il nome chimico, che è quello dell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministro della sanità e successivi aggiornamenti per le sostanze ufficialmente classificate, e un nome chimico internazionalmente riconosciuto per quelle non presenti in tale allegato; per facilitare le operazioni di identificazione di tali componenti e al contempo automatizzare al massimo le operazioni di inserimento dati, il programma fornisce l'elenco aggiornato delle sostanze presenti in detto allegato III, riportate con una nomenclatura di riferimento in lingua italiana;

il n. CAS o il n. CEE; questa informazione è necessaria per identificare in modo univoco la sostanza; se non si dispone di almeno uno di questi numeri si deve indicare, nel campo relativo al n. CAS, n.d. (non disponibile);

l'esatta percentuale di presenza del componente (informazione facoltativa) o, obbligatoriamente, l'intervallo di presenza secondo i seguenti valori: 0-1% 1-5% 5-10% 10-20% 20-30% 30-50% 50-75% 75-100%.

Le sostanze devono essere citate, se classificate molto tossiche, tossiche, cancerogene di categorie 1 e 2, mutagene di categoria 1 e 2, tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2, se presenti al di sopra di 0,1% in peso e, se classificate corrosive, nocive, sensibilizzanti, irritanti, se presenti al di sopra dell'1%.

Per le sostanze classificate per rischi fisici (infiammabilità, comburgenza, esplosività) il limite è fissato all'1%.

b) Per i componenti non pericolosi si può fornire, in alternativa all'esatta denominazione chimica, un'identificazione per famiglia di appartenenza che metta comunque in evidenza i gruppi funzionali significativi, secondo le indicazioni accluse al programma.

Per l'indicazione della presenza percentuale valgono gli stessi criteri già definiti precedentemente per i componenti pericolosi.

Il limite al di sopra del quale tali sostanze vanno citate è stabilito al 5%.

10) Descrizione dell'imballaggio.

Questa informazione è facoltativa e di massima deve essere fornita per i prodotti che vengono venduti al dettaglio quando la forma, il colore, il tipo di imballo possono consentire di individuare la tipologia del prodotto anche in assenza del nome commerciale.

Parte C - Dichiarazione delle benzine per autotrazione. — Per quanto riguarda la dichiarazione delle benzine per autotrazione, con piombo e senza piombo, è consentito di:

a) utilizzare la voce generica «benzina - miscela di frazioni petrolifere C4-C11 con intervallo di distillazione 25-220 °C» contenuta nell'Inventario europeo EINECS con il n. CAS 86290-81-5 e con il n. EINECS 289-220-8;

b) dichiarare la presenza di benzene nell'intervallo 0-1%;

c) dichiarare la presenza di idrocarburi aromatici nell'intervallo 30-50%;

d) dichiarare la presenza generica di additivi ossigenati indicando la concentrazione massima presente;

e) dichiarare, per le benzine con piombo, la presenza generica di piombo alchili nell'intervallo 0-1%.

Parte D - Criteri di qualità e riservatezza dei Centri antiveleni (CAV).

Locali e attrezzature dedicate esclusivamente al CAV.

Attività 24 ore al giorno.

Stato giuridico che caratterizza il CAV come struttura riconosciuta all'interno del Servizio sanitario nazionale.

Registrazione di tutti gli interventi effettuati.

Personale dedicato con adeguata idoneità professionale.

Accesso diretto alla consulenza telefonica per la popolazione in generale.

Strutture informatiche adeguate e non accessibili in rete.

Linea telefonica in entrata dedicata al CAV, nonché linea telefonica per collegamento telematico.

Attività documentata per almeno un biennio in conformità alla Risoluzione CEE 90/C 329/03.

Assunzione di responsabilità formale sull'utilizzo delle informazioni riservate da realizzare attraverso chiavi di accesso personalizzate».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, così recita:

«(Omissis).

57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

(Omissis)».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10.

Nota all'art. 14:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329.

11G0223



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2010.

**Approvazione della ripermetrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana, relativamente ai Comuni di cui all'allegato B al D.P.C.M. 12.12.2006 di approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ossia i Comuni di cui all'allegato 2 alle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiali n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il d.leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art.4:

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate (...) fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;


Vista la delibera n. 1 del 5 aprile 2006 con cui il Comitato istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 (pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007) «Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane stabilisce che «per i comuni di cui all'Allegato B. il Piano stralcio assetto idrogeologico Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno resta adottato con le Misure di salvaguardia»;

Considerato che i suddetti comuni, a seguito dell'approvazione del succitato Piano Stralcio, potevano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali ripermetrazione delle aree a rischio di frana e, quindi, procedere successivamente per queste aree all'adozione ed approvazione dei Piani stessi, che solo alcuni di questi comuni hanno prodotto le integrazioni di studi ed indagini necessarie al conseguimento della ripermetrazione di alcune aree a rischio idrogeologico e che per essi sono in corso le procedure ed approvazione di varianti e/o modifiche al Piano stralcio ex art. 29 delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane -Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio;

Visto l'art. 25, comma 4) delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frana che stabilisce che le norme di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui agli articoli 5, 12 e 15 delle stesse norme, ossia le aree Rpa. Apa. Rpb, Apb ed al. nonché per i territori dei Comuni, di cui al citato Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di confe-



renza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini;

Considerato che le suddette misure di salvaguardia, essendo state adottate ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989 e s.m.i., che ne limita la vigenza ad un periodo non superiore a tre anni, risultano di fatto decadute a luglio 2009;

Considerato che ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del d.lgs. n. 152 del 2006: "ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183:

Ritenuto necessario apportare alle norme suddette gli adeguamenti ai citati riferimenti normativi in seguito al d.lgs. n. 152 del 2006;

Vista l'adozione del Piano di gestione acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale;

Vista la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 10 marzo 2010, n. 6, con la quale il Comitato stesso adotta il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane, ossia i comuni, di cui all'Allegato 2 alle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia», ai sensi del comma 1, dell'art. 170. del d.lgs. n. 152 del 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta :

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane, ossia i comuni, di cui all'Allegato 2 alle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia», adottato, ai sensi del comma 1, dell'art. 170. del decreto legislativo 152/2006. dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010, con la delibera n. 6; le misure di salvaguardia del PSAI-Rf assumono valore di norme di attuazione per tutte le aree «Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al» dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno.

Art. 2.

Il documento relative alle Norme di attuazione del PSAI-Rf di cui all'art. 2, è parte integrante della presente delibera.

Art. 3.

Il presente decreto ed i suoi allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle regioni territorialmente competenti, nei rispettivi bollettini ufficiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*  
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
PRESTIGIACOMO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011  
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 11, foglio n. 320*

11A14661

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011.

**Approvazione della ripermimetrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio idraulico, relativamente ai Comuni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 12.12.2006, ossia i Comuni di Atina, Ceccano, Isola del Liri, Pontecorvo, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, Sant'Apollinare e Sora in provincia di Frosinone, Castelforte in provincia di Latina e Colferro in provincia di Roma.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;



Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006;

Visto il d.lgs. n. 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto il comma 2-bis dell'art. 170 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, (...) fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Vista la delibera n. 2 del 5 aprile 2006 con la quale il Comitato istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio ha adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Liri-Garigliano;

Visto il comma 4, art. 1, del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284, che fa «...salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 (pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007) di «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico Rischio idraulico - Bacino Liri-Garigliano»;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico Rischio idraulico stabilisce che «per i comuni di Atina, Ceccano, Isola del Liri, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare e Sora in provincia di Frosinone, Castelforte in provincia di Latina e Colleferro in provincia di Roma, il Piano stralcio assetto idrogeologico Rischio idraulico - Bacino Liri-Garigliano resta adottato con le Misure di salvaguardia», che i suddetti comuni potevano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riclassificazioni delle aree a rischio idraulico, ma che nessuno di questi comuni ha prodotto le integrazioni di studi ed indagini necessarie al conseguimento della riclassificazione di aree a rischio idraulico ex art. 35 delle Norme di Attuazione-Misure di salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio idraulico «Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»;

Considerato che le suddette misure di salvaguardia, essendo state adottate ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della legge n. 183/89 e s.m.i., che ne limita la vigenza ad «un periodo non superiore a tre anni», risultano di fatto decadute a luglio 2009;

Considerato che ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del d.lgs. n. 152 del 2006, «ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Ritenuto necessario apportare alle norme suddette gli adeguamenti ai citati riferimenti normativi in seguito al d.lgs. n. 152 del 2006;

Vista l'adozione del Piano di gestione acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale;

Vista la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 10 marzo 2010, n. 7, con la quale il Comitato stesso adotta il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico, relativamente ai comuni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico, ossia i comuni di Atina, Ceccano, Isola del Liri, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare e Sora in provincia di Frosinone, Castelforte in provincia di Latina e Colleferro in provincia di Roma, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia», ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;



Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico, relativamente ai comuni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico, ossia i comuni di Atina, Ceccano, Isola del Liri, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare e Sora in provincia di Frosinone, Castelforte in provincia di Latina e Colleferro in provincia di Roma, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia», adottato, ai sensi del comma 1. dell'art. 170, del d.lgs. n. 152 del 2006, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010, con la delibera n. 7.

Art. 2.

Il documento relativo alle Norme di attuazione del PSAI-Ri di cui all'art. 2, è parte integrante della presente delibera.

Art. 3.

Il presente decreto ed i suoi allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*  
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 11, foglio n. 319

11A14660

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011.

**Approvazione della modifica al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana relativa al Comune di Pastorano (CE).**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 208, recante «Misure straordinarie, in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del d.lgs n.152 del 2006;

Visto il d.leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Viste le linee guida per il «Piano stralcio rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno» approvate con delibera del Comitato istituzionale del 10 marzo 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, recante approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico rischio frana - Bacini Liri-Garigliano e Volturno;

Considerato che per tutte le aree le Norme di attuazione-Misure di salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentono una definizione, a scala adeguata, delle condizioni del territorio;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006, approva il Piano stralcio assetto idrogeologico rischio frana per i comuni inseriti nell'allegato A, mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano resta adottato esclusivamente come misura di salvaguardia;

Considerato che l'art. 25, comma 4), delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-Rischio di frana prescrive che «Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

Considerato che gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

Considerato che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione-Misure di salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

Visto l'art. 29 delle norme di attuazione-Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»;

Considerato che il comune di Pastorano (Caserta), inserito nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006, ha sottoposto all'Autorità di bacino studi specifici per la riprogettazione di

alcuni settori di territorio per i quali ai sensi dell'art. 25 comma 4) della normativa di Piano le Norme di attuazione hanno valore di misure di salvaguardia;

Vista la delibera n. 1 del 22 febbraio 2007 con la quale il comitato tecnico ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia dei settori di territorio ricadenti nel comune di Pastorano (Caserta) come riportate nelle cartografie allegate;

Vista la deliberazione n. 1, del 19 giugno 2007, art. 2, comma b) con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Bacini Liri-Garigliano e Volturno relativamente ai settori di territorio del comune Pastorano (Caserta) per i quali, ai sensi dell'art. 25 comma 4) delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, le norme di attuazione hanno valore di misure di salvaguardia, ha adottato la modifica alla perimetrazione ed alle relative misure di salvaguardia così come riportata nelle cartografie allegate alla presente delibera;

Vista l'adozione del Piano di gestione acque del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:


Art. 1.

È approvata la «Modifica al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frana relativa al Comune di Pastorano (Caserta)» così come riportata nelle cartografie allegate al presente decreto, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con deliberazione n. 1 del 19 giugno 2007, art. 2, comma b).

Art. 2.

Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.



Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*  
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
PRESTIGIACOMO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011  
Ufficio controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,  
registro n. 12, foglio n. 312*

11A14658

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 19 maggio 2011.

**Approvazione della modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, destinata alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio nei Comuni di Cantagallo, Montelupo Fiorentino e nel Comune di Pontedera nonché, al perimetro di un'area di tipo A, prevista nel piano di bacino del fiume Arno, nel Comune di Bibbiena.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n.284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del d.lgs n. 152 del 2006;

Visto il d.leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art.4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 226 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999, recante l'approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Amo (in seguito Piano stralcio rischio idraulico);

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 209 del 10 marzo 2010 il Comitato Istituzionale ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, consistente nella modifica del perimetro di un'area di tipo B in località Carmignanello nel Comune di Cantagallo e che l'avviso di adozione del suddetto progetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2010;

Considerato, altresì, che in coerenza con quanto previsto prima dalla legge n. 183/1989 e poi dal decreto legislativo n. 152/2006, agli articoli 66 e 68, e nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo, l'Autorità di bacino ha avviato sul progetto di variante una fase di consultazione del pubblico, mettendo a disposizione di chiunque avesse interesse la documentazione di riferimento, al termine della quale non sono pervenute osservazioni in merito alla modifica oggetto di variante, come comunicato dalla Regione Toscana con nota n. prot. AOOGR/241006/P 80.10.10 del 20 settembre 2010;

Vista, quindi, la deliberazione n. 216 del 21 dicembre 2010, con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Amo ha proceduto all'adozione definitiva della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel Comune di Cantagallo;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 210 del 10 marzo 2010 il Comitato Istituzionale ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, consistente nella modifica del perimetro di un'area di tipo



A in località Le Chiane nel Comune di Bibbiena e che l'avviso di adozione del suddetto progetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2010;

Considerato, altresì, che in coerenza con quanto previsto prima dalla legge n. 183/1989 e poi dal decreto legislativo n. 152/2006, agli articoli 66 e 68, e nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo, l'Autorità di bacino ha avviato sul progetto di variante una fase di consultazione del pubblico, mettendo a disposizione di chiunque avesse interesse la documentazione di riferimento, al termine della quale non sono pervenute osservazioni in merito alla modifica oggetto di variante, come comunicato dalla Regione Toscana con nota n. prot. AOOGR/241006/P 80.10.10 del 20 settembre 2010;

Vista, quindi, la deliberazione n. 217 del 21 dicembre 2010, con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel Comune di Bibbiena;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 211 del 10 marzo 2010 il Comitato Istituzionale ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, consistente nella modifica del perimetro di un'area di tipo B in località Graziani nel Comune di Montelupo Fiorentino e che l'avviso di adozione del suddetto progetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2010;

Considerato, altresì, che in coerenza con quanto previsto prima dalla legge n. 183/1989 e poi dal decreto legislativo n. 152/2006, agli articoli 66 e 68, e nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo l'Autorità di bacino ha avviato sul progetto di variante una fase di consultazione del pubblico, mettendo a disposizione di chiunque avesse interesse la documentazione di riferimento, al termine della quale non sono pervenute osservazioni in merito alla modifica oggetto di variante, come comunicato dalla Regione Toscana con nota n. prot. AOOGR/241006/P 80.10.10 del 20 settembre 2010;

Vista, quindi, la deliberazione n. 218 del 21 dicembre 2010, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel Comune di Montelupo Fiorentino;

Considerato, infine, che con deliberazione n. 212 del 10 marzo 2010 il Comitato istituzionale ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, consistente nella modifica del perimetro di un'area di tipo B denominata «Diversivo del fiume Era» nel Comune di Pontedera e che l'avviso di adozione del suddetto progetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2010;

Considerato, altresì, che in coerenza con quanto previsto prima dalla legge n. 183/1989 e poi dal decreto legislativo n. 152/2006, agli articoli 66 e 68, e nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo, l'Autorità di bacino ha avviato sul progetto di variante una fase di consultazione del pubblico, mettendo a disposizione di chiunque avesse interesse la documentazione di riferimento, al termine della quale non sono pervenute

osservazioni in merito alla modifica oggetto di variante, come comunicato dalla Regione Toscana con nota n. prot. AOOGR/241006/P 80.10.10 del 20 settembre 2010;

Vista, quindi, la deliberazione n. 219 del 21 dicembre 2010, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel Comune di Pontedera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico destinata alla realizzazione di un intervento per la mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Cantagallo, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 216 del 21 dicembre 2010.

Art. 2.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, destinata alla realizzazione di un intervento per la mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bibbiena, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 217 del 21 dicembre 2010.

Art. 3.


È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, destinata alla realizzazione di un intervento per la mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Montelupo Fiorentino, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 218 del 21 dicembre 2010.

Art. 4.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, destinata alla realizzazione di un intervento per la mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Pontedera, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 219 del 21 dicembre 2010.

Art. 5.

La cartografia relativa alle modifiche approvate negli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale tutela del territorio e della risorsa idrica e presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.



## Art. 6.

L'Autorità di bacino del fiume Arno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*  
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 310

11A14659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 ottobre 2011.

**Scioglimento del consiglio comunale di Porto San Giorgio e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Porto San Giorgio (Fermo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

## Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto San Giorgio (Fermo) è sciolto.

## Art. 2.

La dottoressa Marcella Conversano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Porto San Giorgio (Fermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 settembre 2011.

Le citate dimissioni, alcune presentate personalmente ed altre con deleghe all'uopo autenticate, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Fermo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 settembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto San Giorgio (Fermo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marcella Conversano.

Roma, 6 ottobre 2011

*Il Ministro dell'interno: MARONI*

11A14572



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2011.

**Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati fuori del perimetro dei centri storici.** (Ordinanza n. 3978).

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 - adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 - recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n. 3942 del 17 maggio 2011, n. 3945 del 13 giugno 2011, n. 3950 del

30 giugno 2011, n. 3959 del 10 agosto 2011 e n. 3968 del 12 ottobre 2011;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Considerata la necessità di adottare misure finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota del Commissario delegato prot. 19037/AG del 30 settembre 2011;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini del riconoscimento del contributo per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, la verifica dei progetti di riparazione o ricostruzione degli edifici, anche in aggregati edilizi, ubicati al di fuori del perimetro dei centri storici riguarda, prioritariamente, le parti comuni e gli elementi strutturali, nonché gli interventi di sostituzione edilizia.

Art. 2.

1. Al fine di monitorare l'andamento del processo ricostruttivo e per assicurare la tempestiva ed univoca interpretazione delle direttive commissariali, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un'apposita Commissione presieduta dal Commissario vicario e composta dal Sindaco dell'Aquila, da un Sindaco designato tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e dal Coordinatore della Struttura di gestione dell'emergenza, che svolge funzioni di segretario.



## Art. 3.

1. All'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il comune, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, valuta la congruità dei tempi indicati nel preventivo di spesa di cui al comma 1, ovvero nel cronoprogramma sottoscritto dal progettista e dall'amministratore di condominio, anche con riferimento all'incidenza della manodopera sulle lavorazioni e al numero medio presunto di operai in cantiere. Contestualmente, il comune valuta la congruità dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unità immobiliari tenuto conto dei tempi indicati nei preventivi di spesa allegati alle domande di contributo e definisce la data di termine dei lavori per l'intero edificio condominiale ovvero per l'intero aggregato strutturale, che non può comunque essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo. 3. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del comune fino a 30 giorni prima della prevista scadenza. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto CASE, dei MAP o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, fermo restando il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione per un ulteriore periodo massimo di quattro mesi. La parte di contributo relativa al compenso degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 ed all'articolo 7, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, nonché del progettista e del direttore dei lavori viene decurtata del 5% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori.».

## Art. 4.

1. Nel caso in cui i proprietari di edifici danneggiati con esito E adottino la soluzione della sostituzione edilizia, il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo edificio è consegnato al comune entro 90 giorni dal riconoscimento del contributo.

2. Il comune rilascia il titolo abilitativo edilizio entro 60 giorni dalla consegna del progetto.

3. Nel caso in cui siano necessarie integrazioni, il comune fissa un termine per la presentazione, non superiore a 30 giorni, alla scadenza del quale, senza che siano pervenute le integrazioni richieste, decorrono i termini di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, come modificato ai sensi dell'articolo 3 della presente ordinanza.

## Art. 5.

1. L'amministratore di condominio, il rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero il procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza, sono tenuti a sollecitare il rispetto, da parte del progettista, dei termini di integrazione delle richieste di contributo e a verificare la corrispondenza tra il costo di produzione nel progetto approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa.

2. Eventuali eccedenze tra il costo di produzione nel progetto approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa sono restituite ai fondi per la ricostruzione.

3. L'amministratore di condominio, il rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero il procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al controllo della tempistica dell'esecuzione delle opere.

4. L'inosservanza dei doveri di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al compenso spettante all'amministratore di condominio, al rappresentante legale del consorzio ed al procuratore speciale.

## Art. 6.

1. In caso di presentazione delle domande di contributo per la riparazione, ricostruzione o acquisto per equivalente delle unità immobiliari con esito E oltre il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ovvero dalla pubblicazione dell'esito di agibilità se successivo, i nuclei familiari interessati decadono dai benefici assistenziali quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, il diritto all'assegnazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata, o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate.

## Art. 7.

1. In caso di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni degli aggregati edilizi o porzioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, comprendenti edifici con esito E, fuori dai centri storici perimetrati ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009, e delle domande di contributo per le singole unità immobiliari ricadenti negli aggregati stessi, oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, o dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità, se successive, i nuclei familiari interessati decadono dai benefici assistenziali quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, il



diritto all'utilizzazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata, o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate.

#### Art. 8.

1. I Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono svolgere in forma associata l'istruttoria per la concessione dei contributi, per i controlli e per la rendicontazione.

#### Art. 9.

1. Per l'attuazione degli interventi di riparazione o ricostruzione su immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato può avvalersi dei soggetti proprietari quali soggetti attuatori, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

#### Art. 10.

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività di sostegno delle donne e delle madri in situazione di difficoltà, con particolare riguardo alle situazioni di oppressione, violenza e discriminazione lesive della condizione femminile ed in contrasto con i diritti umani fondamentali, il Commissario delegato provvede alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all'emarginazione, nonché per la realizzazione di nuove strutture, avvalendosi della Diocesi dell'Aquila e delle altre Diocesi abruzzesi che svolgono attività di sostegno ai nuclei familiari colpiti dal sisma del 6 aprile 2011, sulla base di apposite convenzioni, nel limite massimo di euro 1,5 milioni e con obbligo di rendicontazione.

2. Il Commissario delegato provvede altresì a realizzare un centro poliedrico per le donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla violenza di genere e sui bambini, avvalendosi della Consigliera di parità della Regione Abruzzo quale soggetto attuatore, che può avvalersi degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche fuori dei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, qualora finalizzati a nuclei familiari domiciliati nei predetti Comuni alla data del 6 aprile 2009, nel limite massimo di euro 1,5 milioni e con obbligo di rendicontazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3 milioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009, che verranno trasferite sulla contabilità speciale del Commissario delegato.

#### Art. 11.

1. All'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, il comma 4 è soppresso.

#### Art. 12.

1. Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, contestualmente all'adozione del provvedimento di acquisizione di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nelle more della definizione della relativa notifica, è disposto il deposito presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato della somma ivi liquidata a titolo di indennizzo.

#### Art. 13.

1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Università degli Studi dell'Aquila, il Commissario delegato provvede ad assicurare i servizi di mobilità agli studenti iscritti per l'anno accademico 2011-2012 attraverso apposite corse dedicate, le cui località di partenza saranno individuate sulla base delle necessità rappresentate dalla stessa Università degli Studi dell'Aquila.

2. L'Università degli Studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al Commissario delegato.

3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati dal Commissario delegato mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,20 a chilometro.

4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, è riconosciuto agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la sede della Facoltà, secondo modalità e criteri stabiliti da successivo regolamento attuativo predisposto dall'Università degli studi dell'Aquila d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1.

5. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 1.500.000,00, si provvede a valere sulle economie derivanti dai fondi già stanziati per la medesima finalità dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e poste a carico dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

*Il Presidente:* BERLUSCONI

11A14832



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 2011.

**Modifiche al decreto 10 luglio 2002 recante la disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati.**

### IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 303, concernente la disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge 18 febbraio 1963, n. 303 ai depositari autorizzati titolari depositi fiscali di tabacchi lavorati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2002, n. 185, recante la disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati;

Considerata la necessità di adottare misure finalizzate ad agevolare un più ampio approvvigionamento della rete di vendita dei tabacchi lavorati in relazione alla domanda di mercato e a garantire la tutela dell'interesse erariale connesso alla tempestiva riscossione delle accise;

Considerato che le mutate situazioni del mercato dei tabacchi lavorati, ed in particolare l'andamento crescente dei relativi prezzi, rendono opportuno procedere alla modifica del sistema di calcolo del fido massimo concedibile ai rivenditori;

Decreta:

Art. 1.

### *Modalità di determinazione della dilazione di pagamento*

1. Il depositario autorizzato, titolare di depositi fiscali di tabacchi lavorati ha facoltà di concedere al rivenditore che abbia presentato la cauzione di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303, una dilazione al pagamento dei generi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la dilazione al pagamento non può essere superiore a quindici giorni;

b) l'importo dilazionabile non può essere superiore al doppio del valore della levata media riferita all'anno precedente la richiesta, ed è determinato moltiplicando per due il rapporto tra il fatturato conseguito dal rivenditore nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta ed il numero di levate ordinarie effettuate nei medesimi dodici mesi.

Art. 2.

### *Aggiornamento dell'importo massimo dilazionabile*

1. L'importo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) è rideterminato trimestralmente a decorrere e con effetto dal primo giorno lavorativo di ciascun trimestre dell'anno solare moltiplicando per due il rapporto tra il fatturato conseguito dal rivenditore nei dodici mesi precedenti il trimestre oggetto di rideterminazione ed il numero di levate ordinarie effettuate nei medesimi dodici mesi.

2. L'importo rideterminato ai sensi del comma 1 è maggiorato in misura pari all'eventuale variazione percentuale della classe di prezzo più richiesta di cui all'art. 39-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, intervenuta rispetto a quella del trimestre precedente.

Art. 3.

### *Rivendite di nuova istituzione*

1. Per le rivendite di nuova istituzione può essere concessa, inizialmente, una dilazione per un importo non superiore ad euro 5.000,00.



2. A decorrere e con effetto dal primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo al primo prelievamento effettuato, l'importo di cui al comma 1 è rideterminato moltiplicando per due il rapporto tra il fatturato conseguito nel periodo di funzionamento ed il numero di levate ordinarie effettuate nello stesso periodo. Successivamente, la rideterminazione è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 2.

Art. 4.

*Levate suppletive*

1. Il rivenditore che, all'atto della levata, non usufruisca dell'intero ammontare del fido autorizzato può effettuare, nell'ambito del periodo di dilazione, levate suppletive fino alla concorrenza dell'ammontare stesso, sempreché le somme relative a tali levate vengano versate alla scadenza della dilazione.

Art. 5.

*Variatione periodicità dei prelievamenti*

1. Per far fronte alle esigenze derivanti da andamenti stagionali del mercato oppure da particolari circostanze, il depositario autorizzato può variare la periodicità dei prelievamenti nell'ambito del periodo interessato dalla dilazione, sempreché le somme relative a tali levate vengano versate prima del successivo prelievamento.

2. In caso di chiusura per ferie della rivendita, il fido deve essere saldato prima della chiusura dell'esercizio.

Il presente decreto si applica a decorrere dal primo trimestre solare successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

*Il direttore generale:* FERRARA

11A14850

DECRETO 8 novembre 2011.

**Estensione delle modalità di versamento tramite modello F.24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni recante la misura e l'applicazione dei tributi speciali previsti dalla tabella A ad esso allegata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie ed in particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di imposta sulle successioni e donazioni;


Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, concernente la determinazione delle modalità di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), è disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate



individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 23 concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni;

Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con modello F.24, anche in via telematica, e di disporre a tal fine che le modalità di versamento previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, siano applicabili anche per i pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e dei tributi speciali nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale;

Decreta:

Art. 1.

*Estensione delle modalità di versamento unitario previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad altre entrate.*

1. Le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti dei tributi e dei relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in osservanza delle disposizioni di seguito indicate nonché al pagamento delle sanzioni e degli oneri dovuti per l'inosservanza della normativa catastale:

a) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la misura e l'applicazione dei tributi speciali previsti dalla tabella A ad esso allegata;

b) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, limitatamente ai pagamenti attualmente effettuati con le modalità stabilite dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 nonché a quelli da effettuare con richiesta di addebito sul conto corrente bancario o postale contestualmente alla trasmissione telematica dell'atto all'Agenda delle entrate o all'Agenda del territorio;

c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie ed in particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative;

e) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

f) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni;

g) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

2. Per la riscossione dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie di cui al comma 1, lettere a) e g), del presente decreto, dei relativi accessori, interessi e sanzioni nonché per la riscossione dell'imposta di bollo, delle sanzioni amministrative e delle somme comunque dovute per l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell'Agenda del territorio le modalità di versamento di cui al comma 1 si aggiungono a quelle già previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

3. Restano ferme le modalità di riscossione dell'imposta di bollo previste dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 2.

*Modalità e termini*


1. Con provvedimento dell'Agenda delle entrate, d'intesa con l'Agenda del territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, sono definiti il termine e le modalità operative per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

*Il Ministro:* TREMONTI

11A14849



**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE**

DECRETO 20 luglio 2011.

**Aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e in particolare l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle

aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella G. U. n. 228;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1998 con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1999 con il quale si è provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;


Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1999 recante il testo coordinato dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2003 con il quale si è provveduto a modificare il citato decreto 6 settembre 1999 per l'aggiornamento dell'area marina protetta;

Vista la convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», sottoscritta in data 5 febbraio 1998 dal Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare e dal Comune di Cabras, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, 1° aprile 1998, di approvazione della citata convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 1998;

Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003 istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», avanzata in data 8 novembre 2004 dal Comune di Cabras, in qualità di ente gestore, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 6 settembre 1999;



Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», svolta, di concerto con le amministrazioni interessate, dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e successivamente dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, con la quale si concorda, in linea di massima, con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto ministeriale 17 luglio 2003 e si ravvisa la necessità di aggiornare l'area marina protetta nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;

Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;

Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espressi dal Comune di Cabras con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29 aprile 2008, dalla Provincia di Oristano e dalla Regione Autonoma della Sardegna nella seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espresso nella seduta del 13 novembre 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998;

Vista la nota d'intesa del Ministero dell'economia e finanze prot. 61898 del 19 maggio 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Decreta:

Art. 1.

#### *Aggiornamento*

1. La perimetrazione, la zonazione e la disciplina di tutela delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», sono aggiornate secondo quanto previsto nel presente decreto.

Art. 2.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

*b)* «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

*c)* «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

*d)* «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

*e)* «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

*f)* «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

*g)* «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavittello;

*h)* «pesca subacquea», l'attività di pesca sportiva, esercitata in immersione;

*i)* «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

*j)* «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.



## Art. 3.

*Finalità*

1. L'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a. la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b. la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c. la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d. la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali e del turismo ecocompatibile, alla canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia costiera, ed alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili, potendosi prevedere che le predette attività siano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese e associazioni aventi sede nel Comune di Cabras.

## Art. 4.

*Delimitazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 293 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1	39° 58' .40 N	08° 23' .54 E (in costa)
A	40° 00' .38 N	08° 19' .32 E
B	40° 00' .38 N	08° 15' .00 E
C	39° 51' .50 N	08° 15' .00 E
D	39° 50' .00 N	08° 26' .62 E
D1	39° 54' .21 N	08° 28' .96 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

## Art. 5.

*Attività non consentite*

1. Nell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel regolamento di disciplina di cui al successivo art. 6, non è consentita:

a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d. qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f. l'uso di fuochi all'aperto.

## Art. 6.

*Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone*

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.



## Art. 7.

*Gestione dell'area marina protetta*

1. La gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni, affidata al Comune di Cabras ai sensi della vigente convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 1998 tra il Ministero dell'ambiente e il medesimo Comune di Cabras, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, resta affidata al medesimo Comune.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di adeguare la gestione dell'area marina protetta alle disposizioni normative attualmente vigenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ridefinisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» a cui si dovrà attenere il Comune di Cabras in qualità di soggetto gestore.

3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b. il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;

c. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 2, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.

## Art. 8.

*Regolamento di esecuzione e di organizzazione*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, su proposta del soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area

marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

## Art. 9.

*Commissione di riserva*

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2;

b. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

c. il programma annuale relativo alle spese di gestione;

d. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

e. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.


## Art. 10.

*Demanio marittimo*

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di disciplina di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalità:

a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;



c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispose un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Art. 11.

##### *Monitoraggio e aggiornamento*

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché la zonazione e i regimi di tutela presenti nel regolamento di disciplina di cui all'art. 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6.

#### Art. 12.

##### *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

2. L'Ente gestore potrà inoltre avvalersi per le attività all'interno dell'area marina protetta, ed in particolare per la sorveglianza della medesima, del personale del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'intesa stipulata con la Regione stessa in data 22 aprile 1997 e successive modifiche.

#### Art. 13.

##### *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», si applica quanto previsto dalla vigente normativa.


Roma, 20 luglio 2011

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*

PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 307





DECRETO 20 luglio 2011.

**Aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino

degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella G. U. n. 228;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;

Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualità di ente gestore, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto;

Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre», svolta di concerto con le amministrazioni interessate dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del settembre 2003, con la quale si concorda con le motivazioni addotte dall'ente gestore per la modifica del decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 e si ravvisa la necessità di aggiornare l'area marina protetta, nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 2004, di aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre» che ha interamente sostituito il decreto ministeriale del 12 dicembre 1997, facendone salvi gli effetti;

Vista l'ulteriore proposta di aggiornamento della zona A di Punta Mesco, avanzata in data 8 giugno 2007 dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre in qualità di ente gestore dell'area marina protetta, e la relazione tecnico-scientifica che motiva tale richiesta;

Vista l'istruttoria svolta in data 10 luglio 2007 dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine sulla proposta di modifica della zona A di Punta Mesco avanzata dall'ente gestore, con la quale si ravvisa la necessità di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»;



Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere con l'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di un apposito schema di decreto e di uno schema di regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Cinque Terre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;

Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dal Comune di Riomaggiore con nota n. 9591 del 27 dicembre 2003 e le successive note n. 2004 del 18 marzo 2004 e n. 2690 del 14 aprile 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31 marzo 2008;

Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dal Comune di Levanto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16 gennaio 2004 e le successive note n. 3652 del 18 marzo 2004 e n. 1033 del 14 aprile 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 febbraio 2008;

Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dal Comune di Monterosso al Mare con nota n. 9609 del 29 dicembre 2003 e successive note n. 2571 del 18 marzo 2004 e n. 3366 del 14 aprile 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2008;

Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dal Comune di Vernazza con nota n. 5239 del 22 dicembre 2003 e la successiva nota n. 1432 del 15 aprile 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2008;

Visti il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dalla Provincia della Spezia con nota

prot. n. 2004/650 del 9 gennaio 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dalla medesima Provincia con nota n. 69188 del 10 dicembre 2008;

Visto il parere sull'aggiornamento dell'area marina protetta, espresso dalla Regione Liguria con delibera di Giunta prot. n. 20 del 16 gennaio 2004 e con successiva nota prot. n. 49091/134 del 14 aprile 2004 e il successivo parere sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espressa dalla medesima Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 13 giugno 2008;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visti il parere favorevole sull'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina, espressi nella seduta del 25 marzo 2009 rispettivamente con rep. n. 19/CU e rep. n. 11/CU dalla medesima Conferenza;

Vista la nota d'intesa del Ministero dell'economia e finanze prot. 61898 del 19 maggio 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»;

Decreta:

Art. 1.

*Denominazione*


1. Il presente provvedimento aggiorna l'area marina protetta «Cinque Terre», sostituisce integralmente il decreto ministeriale 9 novembre 2004 e ne fa salvi tutti gli effetti fin qui prodotti.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;



b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

e) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

f) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

g) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

h) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

i) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

l) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

#### Art. 3.

##### *Finalità*

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Cinque Terre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a. la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b. la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c. la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d. la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività

tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

#### Art. 4.

##### *Delimitazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta «Cinque Terre», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A)	44° 09' .05 N	009° 37' .10 E (in costa)
B)	44° 08' .29 N	009° 36' .06 E
C)	44° 03' .54 N	009° 43' .48 E
D1)	44° 04' .99 N	009° 45' .68 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

#### Art. 5.

##### *Attività non consentite*


1. Nell'area marina protetta «Cinque Terre» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel regolamento di disciplina di cui al successivo art. 6, non è consentita:

a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d. qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;



e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f. l'uso di fuochi all'aperto.

#### Art. 6.

##### *Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone*

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Cinque Terre», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.

#### Art. 7.

##### *Gestione dell'area marina protetta*

1. La gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni, resta affidata all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre come previsto dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre.

2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b. il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;

c. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 8.

##### *Regolamento di esecuzione e di organizzazione*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, su proposta del soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

#### Art. 9.

##### *Commissione di riserva*

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2;

b. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

c. il programma annuale relativo alle spese di gestione;

d. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

e. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

#### Art. 10.

##### *Demanio marittimo*

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Cinque Terre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di disciplina di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalità:

a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fat-



ta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispose un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Cinque Terre», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## Art. 11.

### *Monitoraggio e aggiornamento*

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché la zonazione e i regimi di tutela presenti nel regolamento di disciplina di cui all'art. 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6.

## Art. 12.

### *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

## Art. 13.

### *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Cinque Terre», si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
PRESTIGIACOMO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011*

*Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 306*





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 18 luglio 2011.

**Elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008.** (Decreto n. 411/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2007, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 88.920.383,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto direttoriale n. 974 /Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 9/Ric. del 5 gennaio 2011, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 16 febbraio, 9 e 23 marzo, 6 e 20 aprile, 11 e 25 maggio 2011, sulla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;



Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1117 del 24 giugno 2011, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2008, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a euro 2.866.842,72, di cui € 41.316,55 nella forma del contributo nella spesa e € 2.825.526,17 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 18 luglio 2011

*Il direttore generale:* AGOSTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011*


*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 113*



ALLEGATO

## Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	15/09/2008 <b>3</b>	10.00.00.028 49884	L.AN.GIO. S.R.L.	Contratto 1	01648840765 MARSICOVETERE PZ	<b>200.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>4</b>	10.00.00.028 52559	E.M.A.C. S.R.L.	Contratto 2	01120990104 GENOVA GE	<b>200.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>17</b>	10.00.00.372 50488	EIDON-KAIRES SRL	Assunzione 2	01866610304 UDINE UD	<b>10.329,14 41.316,54</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>41</b>	10.00.00.528 51266	MOTTA S.P.A.	Contratto 1	02914380650 BATTIPAGLIA SA	<b>182.500,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>52</b>	10.00.00.622 50909	ACKTEL	Contratto 1	01783380640 TORTONA AL	<b>147.500,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>53</b>	10.00.00.637 52422	CONCERIA SETTEBELLO S.P.A.	Contratto 1	00205010507 SANTA CROCE SULL'ARNO PI	<b>65.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>63</b>	10.00.00.684 50352	SITAL KLIMA INDUSTRIES SRL	Contratto 1	02857590273 MOGLIANO VENETO TV	<b>150.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>65</b>	10.00.00.684 49330	CURTI - COSTRUZIONI MECCANICHE	Contratto 1	00081590390 CASTEL BOLOGNESE RA	<b>159.250,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>66</b>	10.00.00.684 49869	S.R.B. COSTRUZIONI S.R.L.	Contratto 1	03978500720 MONOPOLI BA	<b>137.500,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>70</b>	10.00.00.716 51210	PROMEI SCRL	Contratto 1	05343000724 CONVERSANO BA	<b>197.500,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>94</b>	10.00.00.856 52267	ARTEA S.R.L.	Contratto 2	01297940502 SANTA CROCE SULL'ARNO PI	<b>80.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>96</b>	10.00.00.856 49467	MAXIMA IMPIANTI SRL	Contratto 1	01427770936 AZZANO DECIMO PN	<b>186.500,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>156</b>	10.00.01.184 52305	CONCERIA TIBET DUEMILA S.R.L.	Contratto 1	01222270504 SANTA CROCE SULL'ARNO PI	<b>125.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>158</b>	10.00.01.231 51538	ENERGY RESOURCES S.P.A.	Contratto 1	02286940420 MILANO MI	<b>150.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>174</b>	10.00.01.309 51137	M3S S.R.L.	Assunzione 1	01569710997 GENOVA GE	<b>5.164,57 20.658,27</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>190</b>	10.00.01.403 53135	LE PRATA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	Contratto 3	01865950503 POMARANACE PI	<b>65.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>196</b>	10.00.01.466 52951	FGL INTERNATIONAL S.P.A.	Contratto 1	01614420501 SANTA CROCE SULL'ARNO PI	<b>150.000,00</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>209</b>	10.00.01.528 51804	CORPORATE CONSULTING S.R.L.	Assunzione 3	05029591210 TORRE ANNUNZIATA NA	<b>15.493,70 61.974,82</b>
PMI Depressa	15/09/2008 <b>210</b>	10.00.01.528 50731	FORUS SRL	Contratto 1	04084541210 NAPOLI NA	<b>125.500,00</b>



### Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE	AGEV.	Cod.Fisc / P. IVA	Contributo	Credito
AREA OP.	DM			N°	COMUNE PROVINCIA	Spesa	d'imposta
PMI	15/09/2008	10.00.01.559	VALUE UP	Assunzione	06135611009	<b>5.164,57</b>	<b>20.658,27</b>
Depressa	<b>213</b>	51323		1	ROMA RM		
PMI	15/09/2008	10.00.01.591	CERTECH S.R.L.	Contratto	01798570360		<b>167.510,00</b>
Depressa	<b>219</b>	50517		1	SASSUOLO MO		
PMI	15/09/2008	10.00.01.669	MANZI MARMI S.R.L.	Assunzione	03665740720	<b>5.164,57</b>	<b>20.658,27</b>
Depressa	<b>238</b>	49351		1	TRANI BT		
PMI	15/09/2008	10.00.01.716	POWER CONTROL SYSTEMS S.P.A.	Contratto	04017400260		<b>171.500,00</b>
Depressa	<b>243</b>	49291		1	SAN VENDEMIANO TV		
<i>Totali (€)</i>						<b>41.316,55</b>	<b>2.825.526,17</b>

11A14430

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 ottobre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Folli Giulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Folli Giulia, nata il 14 maggio 1983 a Castel San Pietro Terme, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna in data 10 luglio 2007;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Bologna del 9 settembre 2009;

Preso atto che la richiedente ha documentato attestati di partecipazione a corsi di formazione vari e altro;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 29 ottobre 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Lorca» dal 1° febbraio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di prepa-



razione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che di non attribuire rilevanza ai certificati attestanti altra formazione acquisita in Italia ai fini di ulteriore diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Folli Giulia, nata il 14 maggio 1983 a Castel San Pietro Terme, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Roma, 26 ottobre 2011

*Il direttore generale: SARAGNANO*

DECRETO 26 ottobre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Prestifilippo Thelma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Prestifilippo Thelma, nata il 26 luglio 1977 a Catania, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la sig.ra Prestifilippo Thelma è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna il 17 luglio 2003;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 dicembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 26 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione come «no ejerciente» presso il «Ilustre Colegio d'Abogados de Madrid» come attestato in data 1° febbraio 2011;

Considerato pertanto che la richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso forma-



tivo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Prestifilippo Thelma, nata il 26 luglio 1977 a Catania, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Roma, 26 ottobre 2011

*Il direttore generale: SARAGNANO*

11A14654

DECRETO 26 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Carboni Tommaso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Carboni Tommaso, nato il 21 novembre 1980 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Carboni Tommaso è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» il 15 dicembre 2005;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma attestato in data 23 marzo 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 23 novembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 1° settembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione come «no ejercente» presso il «Ilustre Colegio d'Abogados de Madrid» come attestato in data 31 gennaio 2011;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;



Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Carboni Tommaso, nato il 21 novembre 1980 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Roma, 26 ottobre 2011

*Il direttore generale: SARAGNANO*

11A14655

DECRETO 26 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Iviani Giuliano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Iviani Giuliano, nato il 14 gennaio 1961 a Trieste, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Parma in data 24 gennaio 2006;


Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Trieste di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Trieste il 14 marzo 2008;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 11 gennaio 2011, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 12 aprile 2011;



Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Iviani Giuliano, nato il 14 gennaio 1961 a Trieste, cittadino italiano, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del can-

didato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 ottobre 2011

*Il direttore generale: SARAGNANO*

11A14656

DECRETO 26 ottobre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Amic Alessandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE


Vista l'istanza di AMIC Alessandra, nata il 23 novembre 1970 a Olbia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Sassari in data 7 novembre 2000;



Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Tempio Pausania il 12 novembre 2002;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Cagliari di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17 novembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 23 novembre 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 16 febbraio 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita

dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra AMIC Alessandra, nata il 23 novembre 1970 a Olbia, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 ottobre 2011

*Il direttore generale: SARAGNANO*

11A14657



**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 19 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Antonio Piscopo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 12 agosto 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Antonio Piscopo nato a Arzano (Napoli) (Italia) il giorno 1° gennaio 1967, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 6 luglio 2011 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - in data 6 luglio 2011 al sig. Antonio Piscopo, nato a Arzano (Napoli) (Italia) il giorno 1° gennaio 1967, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Antonio Piscopo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

11A14189

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 13 settembre 2011.

**Riduzione contributiva nel settore edile.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI  
DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;



Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010, con il quale, per l'anno 2010, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto ministeriale 4 ottobre 2010;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2011, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2011, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2011

*Il direttore generale  
per le politiche previdenziali  
del Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali*  
GAMBACCIANI

*Il ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia  
e delle finanze*  
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e  
dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 12

11A14575

DECRETO 10 ottobre 2011.

**Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Verbano-Cusio-Ossola.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
PER LA PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di

parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista il decreto del Presidente della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola n. 22/2010 del 1° ottobre 2010 con il quale si designano l'avv. Mirella Cristina quale consigliera di parità effettiva e la sig.ra Maria Elena Gandolfi quale consigliera di parità supplente della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Mirella Cristina e della sig.ra Maria Elena Gandolfi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Decreta:

L'avv. Mirella Cristina e la sig.ra Maria Elena Gandolfi sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
SACCONI

*Il Ministro  
per le pari opportunità*  
CARFAGNA




**CURRICULUM VITAE****INFORMAZIONI  
PERSONALI****Nome  
Indirizzo****Cellulare  
Codice fiscale  
E-mail****Nazionalità  
Luogo e data di nascita  
Stato civile****PROFESSIONE****Materie di competenza  
Indirizzo Studio Legale  
Telefono ufficio  
Fax ufficio****Specializzazioni  
professionali:****Altre qualifiche:****Esperienze Professionali:****MIRELLA CRISTINA****AVVOCATO**

Iscritto all'Ordine degli Avvocati presso il TRIBUNALE di VERBANIA. Iscrizione n. 334

Diritto Civile, Penale e Amministrativo  
54, via Baiettini, 28921 Intra Verbania  
0323 402873  
0323 515377Biennio Post Laurea di pratica notarile;  
Biennio di pratica per l'abilitazione per l'esame di avvocato;  
Corso di specializzazione biennale post laurea di diritto civile c/o la Scuola di Notariato G. Capozzi di Napoli;  
Qualifica di Conciliatore Societario Professionista rilasciato dall'Istituto Nazionale Lodo Arbitrale;Giornalista Pubblicista iscrizione all'Albo Nazionale dei giornalisti pubblicisti;  
Direttore Responsabile della Rivista "Il Foro Verbanese" del Consiglio dell'ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Verbania

Difensore civico del Comune di Verbania dal 2001 al 2009 trattando tra le varie materie lavoro femminile e normative sulle pari opportunità.




**Madrelingua:** Italiano

**Altre lingue:** Inglese parlato e scritto; Spagnolo scolastico

**Patente:** Patente di categoria B

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, per le finalità di cui al presente curriculum



CURRICULUM VITAE

**NOME** MARIA ELENA

**COGNOME** GANDOLFI

**LUOGO DI NASCITA**

**DATA DI NASCITA**

**RESIDENTE IN**

**TELEFONO**

**STUDI COMPIUTI**

1988 - Diploma di Liceo Linguistico conseguito presso il Liceo V.Alfieri di Domodossola

20/10/1987 -8/4/1998 – Corso di lingua tedesca livello intermedio presso l'Istituto CSF Enaip di Domodossola

5/6-10/7 2001 - Corso di Internet e realizzazione pagine web presso l'Istituto CSF Enaip di Domodossola

28/2/2001 - Seminario 'Le opportunità d'affari nel sistema delle Nazioni Unite ' per apprendere le procedure per diventare fornitori ONU (dalla formulazione del bando di gara alla qualificazione interna del personale aziendale) presso l'Istituto per il Commercio Estero di Milano.

Dal 2005 al 2008 – corsi con cadenza mensile di auto-motivazione, leadership, gestione del personale, marketing, problem-solving, customer care, comunicazione verbale e comunicazione visiva, sicurezza sul lavoro, antincendio e pronto intervento, presso le varie sedi di Coop Italia (Novacoop Scarl - Galliate) in Piemonte

**CERTIFICAZIONI OTTENUTE PRESSO LA DITTA COOP ITALIA (NOVACOOP SCARL GALLIATE)**

2006: Corso di Formatore teorico/pratico 'La formazione in azienda: formazione formatori'

2006 : Corso di Formazione Antincendio con superamento dell'esame teorico-pratico attestato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania per superfici superiori ai 4500 mq (Componente della Squadra di Emergenza addetta all'evacuazione Ipercoop di Gravelona Toce e Crevoladossola dal 2006 al 2008)

2006: Corso di Primo Soccorso attestato dal Dott. Casini di Vercelli e rinnovato nel 2009 dal CNA di Domodossola

2006: Corso di Formatore teorico/pratico sull'uso dei carrelli elevatori/sicurezza in azienda (ex DL626/94) con attestato rilasciato dalle aziende Jungheirich e Still



**PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE**

1988 – 1990

Lettrice per le lingue inglese e francese per la casa editrice 'Sperling & Kupfer' di Milano.

1991- 1993

Addetta alla Reception per il Manzi's Hotel & Restaurant di Londra.

Estate 1993

Addetta alla escursioni per Valtur in Marocco. Mi occupavo dell'accoglienza ai clienti, della logistica trasporti/camere e durante i tour affiancavo le guide locali.

1994-1998

Addetta alle vendite con mansioni di segreteria ed occasionalmente di interprete e traduttrice per il British Institutes di Domodossola (VB).

1998-2002

Responsabile dell'ufficio commerciale della Corbelli F.lli Srl di Formazza (VB). La ditta si occupava dell'estrazione di marmi e graniti con cave proprie in Italia e Canada. Mi occupavo della vendita in tutti gli aspetti, dalla formulazione dei preventivi alla logistica per le consegne, importazione/esportazione delle materie prime, compresa la preparazione della documentazione (certificati di origine), gestivo i rapporti con l'Ambasciata Canadese di Parigi e con il Ministero per lo Sviluppo dell'Ontario anche per tutte le pratiche riguardanti le attività estrattive ed i permessi di lavoro dei dipendenti italiani in trasferta e le richieste di residenza/cittadinanza. Organizzazione fiere e preparazione comunicati stampa

2002-2005

Assistente del Direttore Vendite di Girmi Spa, Omegna organizzavo l'ufficio commerciale e risolvevo o sottoponevo i problemi, tenevo i contatti con i principali clienti e con la forza vendita, gestivo i rapporti con gli altri uffici interni (Produzione, Marketing, Ufficio Acquisti ed Amministrazione, Direzione) Dal 2003 oltre a queste attività mi occupavo personalmente di: gestire tutto il canale promozionale, compresi i budget di vendita e la programmazione delle consegne, seguire in affiancamento al Direttore Vendite i clienti della Grande Distribuzione Food e non Food.


2005-2008

Caporeparto presso Ipercoop – Novacoop Scari Galliate

Da settembre 2005 a marzo 2006 sono stata responsabile del reparto Bazar Leggero e del personale addetto al reparto dell'Ipercoop di Cirie' (TO).

Mi occupavo degli ordini, dell'allestimento, dello stoccaggio, della vendita delle merci e dell'organizzazione e della gestione del personale a me affidato (compresa formazione, gestione orari, turni e ferie, sicurezza)

Da Marzo 2006 a Febbraio 2007 responsabile Reparto Casa Ipercoop Gravellona Toce (VB)



con mansioni di Capo Reparto.

Ho svolto analoghe mansioni presso diverse Ipercoop del Piemonte, tutte di proprietà di Novacoop Sc (Ciriè, Novara, Borgomanero, Gravellona Toce, Crevoladossola) complessivamente fino all'anno 2008.

Oltre a quanto strettamente legato con l'attività commerciale mi sono occupata anche del personale del reparto in relazione allo stato delle assunzioni e della formazione professionale, sollecitando con continui confronti il personale ad accrescere la propria professionalità anche con proposte provenienti dal personale stesso.

Poichè la maggioranza del personale era di sesso femminile, mi sono adoperata affinché il principio della parità di trattamento, che implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, trovasse piena e concreta applicazione all'interno dell'organizzazione del lavoro.

Ciò veniva applicato con particolare riguardo alla situazione di famiglia di ciascun soggetto interessato in modo da non discriminare o penalizzare persone con disabili o figli in età scolare cui prestare assistenza.

La promozione è stata finalizzata anche a perseguire la crescita professionale e umana in modo da creare le premesse affinché le operatrici potessero in futuro ambire a ricoprire posti di responsabilità all'interno dell'organizzazione generale.

In ottica di miglioria della professionalità di ogni singolo dipendente e tenuto conto delle capacità e delle potenzialità di ciascuno, provvedevo a favorire la rotazione dei dipendenti tra i diversi reparti e punti vendita.

La rotazione teneva in particolare attenzione la residenza anagrafica di ciascuno così da non pesare sulla famiglia ma anzi tendendo a favorire quelle lavoratrici che necessitavano di essere il più possibile vicino a casa.

Tutta questa attività di coordinamento e di confronto continuo con le diverse realtà individuali e lavorative del personale, nella maggior parte di sesso femminile, mi ha permesso di approfondire direttamente le tematiche del mondo del lavoro, e in fase di assunzione suggerivo all'azienda, pur con l'espressione di parere non vincolante, di non discriminare i soggetti posti in selezione in ragione del loro sesso, della presenza di minori in famiglia e della loro nazionalità.

Tutta l'attività di cui sopra è stata più complessa nei punti vendita già avviati e dovendo intervenire su un'organizzazione non fondata su moderne concezioni, mentre è stata più agevole nei centri di recente apertura in quanto l'organizzazione veniva definita ex novo.

Come infatti è avvenuto presso il reparto Casa di Ipercoop di Gravellona Toce.



Il punto vendita era di nuova apertura, oltre alle normali mansioni ho quindi partecipato attivamente al lay-out del punto vendita ed ho effettuato personalmente i display e l'allestimento delle mie corsie, delle scale prezzi in base agli obiettivi aziendali, dell'esecuzione degli ordini d'impianto e ovviamente dei successivi ordini promozionali e continuativi sempre formando, coordinando e gestendo il gruppo di lavoro.

Da Febbraio 2007 a Febbraio 2008 Caporeparto dei Reparti CASA e PERSONA dell'Ipercoop di Crevoladossola (VB), sempre con le stesse mansioni organizzative e di gestione del personale.

#### ATTUALE OCCUPAZIONE

Nel 2008 dopo un lungo processo introspettivo ho abbandonato la dirigenza Coop per un lavoro meno gratificante a livello economico ma che mi consentisse una superiore qualità di vita. Da Febbraio 2008 pertanto sono impiegata presso l'azienda CDL Srl di Crevoladossola che si occupa di impianti elettrici, idraulici, condizionamento e impianti fotovoltaici.

Svolgo mansioni di amministrazione, gestione del personale, mi occupo della preparazione delle gare d'appalto e della preparazione delle pratiche per il mantenimento delle Certificazioni di qualità. Sono attualmente anche responsabile del servizio antincendio, evacuazione e primo soccorso

#### LINGUE CONOSCIUTE

Ottimo Inglese parlato e scritto, perfezionato da un soggiorno di due anni in Inghilterra ed utilizzato anche nelle varie attività professionali. Per anni ho tenuto abitualmente rapporti lavorativi con enti governativi, clienti e fornitori in Inglese.

Minima conoscenza professionale della lingua francese scritta e parlata.

Conoscenza scolastica del tedesco, utilizzato limitatamente all'attività professionale con conoscenza minima indispensabile al settore lapideo.

#### PROGRAMMI INFORMATICI

Office, Word, Excel, Powerpoint, Frontpage, Flash, Internet Explorer, Outlook, AS400, programmi gestionali di emissione ddt, fatture e gestione costi commesse.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n.196

Domodossola 9/9/2010

Gandolfi Maria Elena



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2011.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione geografica protetta «Clementine di Calabria».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 7 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 18 novembre 2008, con il quale l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale», con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 7 novembre 2008;

Considerato che il Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 novembre 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale» con decreto 7 novembre 2008, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 novembre 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 ottobre 2011

*Il direttore generale:* LA TORRE

11A14673

DECRETO 28 ottobre 2011.

**Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro



delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Asiago» e il successivo regolamento (CE) n. 1200 della Commissione del 15 ottobre 2007 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 19 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 279 del 30 novembre 2007, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», per un periodo di tre anni;

Visto il decreto 20 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 18 novembre 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Asiago» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 ottobre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Asiago» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Asiago» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Asiago» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o



proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

#### Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Asiago» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

#### Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

#### Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 ottobre 2011

*Il direttore generale:* LA TORRE

11A14674

DECRETO 28 ottobre 2011.

**Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 21 febbraio 2008 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Insalata di Lusìa», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 gennaio 2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1137 della Commissione del 25 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa»;

Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Insalata di Lusìa» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato Regolamento (CE) n. 1137 del 25 novembre 2009;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 27 ottobre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

#### Art. 1.


L'autorizzazione concessa con decreto 21 febbraio 2008 all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Insalata di Lusìa» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Insalata di Lusìa», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) n. 1137 del 25 novembre 2009.

#### Art. 2.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 21 febbraio 2008.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 ottobre 2011

*Il direttore generale:* LA TORRE

11A14675

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Pierregrosse Benoit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici ed antincendio.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. PIERREGROSSE Benoit, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei titoli denominati: "Certificat d'Aptitude Professionnelle - Electrotechnique" (Certificato di qualifica professionale - elettrotecnica) e "Brevet d'Études Professionnelles Electrotechnique" (Brevetto di Studi Professionali - elettrotecnica) conseguiti nel 2002 dopo il conseguimento di un esame di Stato al termine di due anni di formazione professionale (undici complessivi di scolarità); e "Diplome du Baccalauréat Technologique", titolo finale di Scuola secondaria di secondo grado conseguito nel 2004 al termine di dodici anni complessivi di scolarità, tutti rilasciati dall'Accademia di Grenoble (Francia), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) c) e g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Vista la richiesta di informazioni effettuata tramite il sistema IMI all'Autorità francese competente in materia;

Vista la risposta della suddetta Autorità competente che ha chiarito che nel Paese di origine del titolo le attività in questione sono regolamentate, con l'eccezione di quelle relative agli impianti elettronici;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unita-

mente all'esperienza professionale di circa venti mesi documentata in Francia, svolta presso ditte abilitate, con mansioni di elettricista (installazione impianti civili ed industriali, cablaggio di rete e di televisione, cavi di telecomunicazione, sistemi di allarme, allarme antincendio) e dell'esperienza professionale in Italia per dieci mesi presso Ditta abilitata con mansioni di elettricista civile e industriale, installatore di impianti di allarme, automazione, cancelli, ricezione impianti TV, fotovoltaici, impianti di condizionamento e impianti antincendio, idonei all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e g) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti termici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 37/2008, per insufficienza di esperienza lavorativa nel settore richiesto;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione Impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0184540 del 4 ottobre 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda, consentendogli di formulare eventuali osservazioni in proposito;

Verificato che il richiedente, a seguito di detta comunicazione, con nota del 19 ottobre 2011 ha dichiarato di non avere osservazioni da presentare e di accettare la decisione comunicata;

Decreta:

Art. 1.


1. Al sig. PIERREGROSSE Benoit, cittadino italiano, nato a Chambéry (Francia) il 4 gennaio 1985 è riconosciuto il titolo di "Responsabile Tecnico" per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e g) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione e manutenzione di impianti termici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 37/2008, per insufficienza di esperienza lavorativa nel settore richiesto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 ottobre 2011

*Il direttore generale:* VECCHIO

11A14513



DECRETO 24 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Radu Ion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione settori, meccanica-motoristica ed elettrauto.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. RADU Ion, cittadino rumeno, diretta ad ottenere ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato "Diploma de Bacalaureat profilul Electrician Auto (Diploma di maturità - profilo elettricista auto) conseguito nel 1982 presso il Liceo Industriale n. 6 con sede a Buzau (Romania) e del titolo denominato "Certificat de absolvire a cursului de calificare in meseria mecanic-auto (Certificato di completamento del corso di qualificazione nel mestiere di meccanico-auto) conseguito nel 1990 presso il Deposito CFR con sede a Buzau (Romania) a seguito di una formazione della durata di 14 settimane, per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto di cui

all'art. 1, comma 3, lettere a) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto i titoli di studio specifici posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale di tredici mesi in Romania presso Ditta abilitata con mansioni di meccanico e di elettricista auto, quale titolo idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. RADU Ion, cittadino rumeno, nato a Ploiesti (Romania) l'8 giugno 1963, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione - settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 ottobre 2011

*Il direttore generale:* VECCHIO

11A14514

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Topamax»

*Estratto provvedimento V&A.PC n. 404 del 10 ottobre 2011*

Titolare A.I.C.: Janssen CILAG Spa.

Specialità medicinale: «TOPAMAX».

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Topamax»:

A.I.C. 032023020 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023032 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023044 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023071 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023083 - «15 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 032023095 - «25 mg capsule rigide» 60 capsule,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 18 ottobre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/187 del 14 marzo 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14476

#### Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Citrafleet»

*Estratto provvedimento V&A.PC n. 403 del 26 settembre 2011*

Titolare A.I.C.: Laboratprios CASEN-FLEET S.L.U.

Specialità medicinale: «CITRAFLEET».

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Citrafleet»:


A.I.C. n. 038254013/M - «polvere per soluzione orale» 2 bustine poliestere/Al/Pe Da 16.11 G;

A.I.C. n. 038254025/M - «polvere per soluzione orale» 50 bustine poliestere/Al/Pe Da 16.11 G (Conf. Ospedaliera).

Si concede, per le confezioni già immesse in commercio, la dispensazione fino al totale smaltimento delle scorte a partire dal 18 ottobre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/R/13 del 14 marzo 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2011.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14477



### Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Atracurium Hameln»

*Estratto provvedimento V&A.PC n. 401 del 26 settembre 2011*

Titolare A.I.C.: Hameln Pharmaceuticals GMBH.

Specialità medicinale: «ATRACURIUM HAMELN».

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Atracurium Hameln»:

A.I.C. n. 035640010\M - 5 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640022\M - 10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640034\M - 5x10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640046\M - 5 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640059\M - 10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640061\M - 5x10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 29 settembre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/R/10 del 28 febbraio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14478

### Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Simvastatina Sandoz»

*Estratto provvedimento V&A.PC n. 402 del 26 settembre 2011*

Titolare AIC: SANDOZ SPA

Specialità medicinale: SIMVASTATINA SANDOZ

Tipologia: proroga smaltimento scorte

“Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale SIMVASTATINA SANDOZ”

037206012 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 10 Compresse In Blister Pvc/Al

037206024 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 20 Compresse In Blister Pvc/Al

037206036 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pvc/Al

037206048 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 30 Compresse In Blister Pvc/Al

037206051 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 40 Compresse In Blister Pvc/Al

037206063 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 49 Compresse In Blister Pvc/Al

037206075 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50 Compresse In Blister Pvc/Al

037206087 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50x1 Compresse In Blister Pvc/Al

037206099 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 98 Compresse In Blister Pvc/Al

037206101 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 100 Compresse In Blister Pvc/Al

037206113 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 10 Compresse In Contenitore Pe

037206125 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 20 Compresse In Contenitore Pe

037206137 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Contenitore Pe

037206149 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 30 Compresse In Contenitore Pe

037206152 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 40 Compresse In Contenitore Pe

037206164 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50 Compresse In Contenitore Pe

037206176 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 100 Compresse In Contenitore Pe

037206188 - “10 Mg Compresse Rivestite Con Film” 250 Compresse In Contenitore Pe

037206190 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 10 Compresse In Blister Pvc/Al

037206202 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 20 Compresse In Blister Pvc/Al

037206214 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pvc/Al

037206226 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 30 Compresse In Blister Pvc/Al

037206238 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 40 Compresse In Blister Pvc/Al

037206240 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 49 Compresse In Blister Pvc/Al

037206253 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50 Compresse In Blister Pvc/Al

037206265 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50x1 Compresse In Blister Pvc/Al

037206277 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 98 Compresse In Blister Pvc/Al

037206289 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 100 Compresse In Blister Pvc/Al

037206291 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 10 Compresse In Contenitore Pe

037206303 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 20 Compresse In Contenitore Pe

037206315 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Contenitore Pe

037206327 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 30 Compresse In Contenitore Pe

037206339 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 40 Compresse In Contenitore Pe

037206341 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50 Compresse In Contenitore Pe

037206354 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 100 Compresse In Contenitore Pe

037206366 - “20 Mg Compresse Rivestite Con Film” 250 Compresse In Contenitore Pe

037206378 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 10 Compresse In Blister Pvc/Al

037206380 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 20 Compresse In Blister Pvc/Al

037206392 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pvc/Al

037206404 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 30 Compresse In Blister Pvc/Al

037206416 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 40 Compresse In Blister Pvc/Al

037206428 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 49 Compresse In Blister Pvc/Al

037206430 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50 Compresse In Blister Pvc/Al

037206442 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50x1 Compresse In Blister Pvc/Al

037206455 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 98 Compresse In Blister Pvc/Al

037206467 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 100 Compresse In Blister Pvc/Al

037206479 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 10 Compresse In Contenitore Pe

037206481 - “40 Mg Compresse Rivestite Con Film” 20 Compresse In Contenitore Pe



037206493 - "40 Mg Compresse Rivestite Con Film" 28 Compresse In Contenitore Pe

037206505 - "40 Mg Compresse Rivestite Con Film" 30 Compresse In Contenitore Pe

037206517 - "40 Mg Compresse Rivestite Con Film" 40 Compresse In Contenitore Pe

037206529 - "40 Mg Compresse Rivestite Con Film" 50 Compresse In Contenitore Pe

037206531 - "40 Mg Compresse Rivestite Con Film" 100 Compresse In Contenitore Pe

037206543 - "40 Mg Compresse Rivestite Con Film" 250 Compresse In Contenitore Pe

037206556 - "10 Mg Compresse Rivestite Con Film" 60 Compresse In Blister Pvc/Al

037206568 - "20 Mg Compresse Rivestite Con Film" 60 Compresse In Blister Pvc/Al

037206570 - "40 Mg Compresse Rivestite Con Film" 60 Compresse In Blister Pvc/Al

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 18 ottobre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione V&A.PC/II/184 del 14 marzo 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2011, senza ulteriore proroga".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14479

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid senza elettroliti».**

Con la determinazione n. aRM - 109/2011-718 del 25 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta B. Braun Melsungen AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.

Confezione: 034723015.

Descrizione: emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso EV.

È consentito alla B. Braun Melsungen AG lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

11A14722

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid senza elettroliti».**

Con la determinazione n. aRM - 110/2011-718 del 3 novembre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta B. Braun Melsungen AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.

Confezione: 034723027.

Descrizione: emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso EV.

Medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.

Confezione: 034723039.

Descrizione: EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso EV.

Medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.

Confezione: 034723041.

Descrizione: emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso EV.

Medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.

Confezione: 034723054.

Descrizione: emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso EV.

Medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.

Confezione: 034723066.

Descrizione: emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso EV.

È consentito alla B. Braun Melsungen AG lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

11A14723

**Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla Società Rivoira S.P.A. alla produzione di gas medicinali per uso umano**

Con il provvedimento n. aG - 24/2011 del 3 novembre 2011 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medici- nali dell'officina farmaceutica sita in Scandiano (RE) - Via Brolo Sotto, 76/A, rilasciata alla Società Rivoira S.P.A.

11A14748

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Determinazione del costo medio orario del lavoro  
per i lavoratori del settore della lavanderia industriale**

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2011, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2011.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

11A14805

**Finanziamento di un progetto riguardante la realizzazione delle indagini familiari e l'organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello stato italiano.**

È disponibile sul sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) l'avviso n. 4/2011 per il finanziamento di un progetto riguardante la realizzazione delle indagini familiari e l'organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello Stato italiano. Possono presentare le proposte progettuali, in forma singola od associata, gli enti e le associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, ed organismi internazionali o intergovernativi operanti nel campo delle migrazioni.

11A14836

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Rinnovo dell'abilitazione all'organismo MPS Verifiche Srl, in Este, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.**

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001,



n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottototato organismo:

- MPS Verifiche srl, Via Atheste 44/F, Este (PD).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 15 settembre 2011.

11A14569

**Rinnovo dell'abilitazione dell'organismo Elettro-Lab Srl, in Altamura, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.**

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottototato organismo:

ELETTRO-LAB Srl, Via Ferri Rocco 14, Altamura (BA).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 20 ottobre 2011.

11A14570

**Rinnovo dell'abilitazione all'organismo BEE Controls S.r.l., in Bergamo, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.**

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottototato organismo:

BEE Controls S.r.l., via Baioni, 2 - Bergamo.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 20 ottobre 2011.

11A14571

**Rinnovo dell'abilitazione all'organismo CERTAT S.r.l., in Terni, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.**

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottototato organismo: CERTAT S.r.l., via Mentana, 50, Terni.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 15 settembre 2011.

11A14587


## REGIONE UMBRIA

### Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Altea»

Con determinazione dirigenziale n. 7839 del 2 novembre 2011 la Motette S.r.l., con sede in località Molino delle Ogne in comune di Scheggia-Pascelupo - 06027 - (Perugia), codice fiscale 00204330542, è stata autorizzata all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Altea» rinvenuta nella concessione «Valdorbia», presso lo stabilimento sito in comune di Scheggia-Pascelupo (Perugia), e all'utilizzo del marchio istituzionale «Le Acque dell'Umbria» per il confezionamento della stessa acqua minerale.

11A14574

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 5 \*

€ 1,00

